

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI AREA PER LA GESTIONE DEL
MERCATO CONTADINO DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO**

TRA

COMUNE DI TERRE DEL RENO CF/P.IVA 01988940381, rappresentato dall'Ing. Olga Mantovani, in qualità di Responsabile del V Settore Suap, domiciliata per la carica in Via Dante Alighieri 2, 44047 Terre del Reno (FE), che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Terre del Reno

E

_____ C.F. _____ con sede legale a
_____ in via _____ n. ____, rappresentata dal Sig.
_____ nato a _____ il _____ in qualità di legale
rappresentante domiciliato per la sua carica presso
_____ di seguito denominato "soggetto gestore"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina le modalità di concessione dell'area comunale situata in Piazza Augusto Pola in Comune di Terre del Reno, Località San Carlo, nella collocazione individuata nell'allegata planimetria, per la gestione e svolgimento del mercato contadino del Comune di Terre del Reno.
2. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione quanto stabilito nell'avviso pubblico e nel progetto presentato in sede di gara.
3. La presente Convenzione è soggetta alle disposizioni definite nel "Regolamento del mercato contadino del Comune di Terre del Reno", di seguito denominato regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2021. Tali norme integrano in modo sostanziale la presente convenzione che il soggetto gestore ha dichiarato di conoscere e accettare in sede di gara.

ART. 2 - DURATA

1. La presente convenzione per la concessione di suolo pubblico avrà una durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione, con facoltà di proroga per ulteriori anni tre ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, previa formale richiesta del gestore da presentare non oltre il novantesimo giorno antecedente la scadenza della concessione;
2. Qualora nei confronti del concessionario siano state attivate procedure di diffida e/o sospensione della concessione, per violazione agli obblighi previsti dal Regolamento comunale, l'Amministrazione Comunale valuterà le citate inadempienze ai fini dell'esclusione dalla partecipazione al successivo avviso pubblico per la concessione dell'area e gestione del mercato stesso.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELL'AREA RISERVATA AL MERCATO CONTADINO ED OPERATORI AMMESSI ALLA VENDITA.

1. L'area della piazza in cui si svolgerà il mercato è pari a mq 700 complessivi di superficie riservata ai posteggi degli operatori agricoli, comprensivi degli ingombri degli automezzi a servizio del banco vendita, tenendo conto degli spazi necessari al fine di agevolare il movimento degli operatori ed il stazionamento degli avventori. I posteggi complessivi oggetto della presente convenzione e sono quelli proposti nel progetto di mercato.
2. Il mercato si svolge con cadenza settimanale nella giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con inizio allestimento alle ore 7.30 e sgombero area entro e non oltre le ore 14.00, fatta eccezione delle seguenti festività: 1 gennaio, domenica di Pasqua, 15 agosto, 25 e 26 dicembre; qualora intervengano motivi di pubblico interesse o necessità legate a particolari festività/manifestazioni, potrà essere soppresso o modificati gli orari e/o il giorno di svolgimento, dandone tempestiva informazione agli interessati.
3. Il Soggetto gestore ammette al mercato gli operatori individuati sulla base dei criteri indicati nel Regolamento comunale.
4. Gli operatori ammessi alla vendita devono avere l'ubicazione dell'azienda agricola, nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, nei seguenti ambiti territoriali:
 - a. Del Comune di Terre del Reno
 - b. Della Provincia di Ferrara
 - c. Delle Province di Bologna, Modena, Rovigo, Mantova
5. Sono ammessi alla vendita nel mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel registro imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, che effettuino la vendita diretta di prodotti agricoli freschi, conservati o trasformati, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, provenienti esclusivamente dalla propria azienda, o delle aziende aderenti a consorzi o cooperative di produzione, purchè prodotti nei territori delle province di Ferrara, Bologna, Modena, Rovigo, Mantova, come indicato all'art. 4 del Regolamento Comunale.
6. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, c. 1094, della L. 27/12/2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
7. I soggetti ammessi alla vendita non devono essere nelle condizioni ostative di cui al c. 6 – art. 4 del D.Lgs n. 228/2001 e devono:
 - a. Aver presentato la comunicazione di inizio attività prevista da tale decreto legislativo;
 - b. Essere in possesso della notifica sanitaria in materia di igiene degli alimenti;
 - c. Garantire la tracciabilità del prodotto e la sua provenienza che dovrà essere comunicata al pubblico con apposito cartello.
8. L'azienda agricola che vende nel mercato deve:

- a. Attenersi rigorosamente alle leggi vigenti inerenti la vendita diretta;
 - b. Attenersi alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti con particolare riferimento a quanto previsto dal Capitolo 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004
 - c. Osservare scrupolosamente quanto previsto agli artt. 4-5-7-8-9-10-11 del regolamento del mercato;
9. L'operatore sarà soggetto a tutte le disposizioni ed obblighi ulteriori individuati nel regolamento comunale.

ART. 4 – COMPITI DEL CONCESSIONARIO GESTORE DEL MERCATO CONTADINO

1. Competono al soggetto gestore del mercato contadino:
 - a) l'ammissione alla partecipazione al mercato contadino unicamente dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal disciplinare;
 - b) la vigilanza affinché gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal disciplinare;
 - c) l'organizzazione della pubblicità del mercato e di iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e previo patrocinio delle stesse;
 - d) l'organizzazione di attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
 - e) l'elaborazione di proposte rivolte all'Amministrazione Comunale sul funzionamento del mercato;
 - f) l'organizzazione di iniziative riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente consumatore, che consentano di far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole e attività specifiche similari;
 - g) l'adesione ad iniziative di promozione del mercato organizzate dal Comune di Terre del Reno

Il soggetto gestore è responsabile del rispetto delle disposizioni previste nel regolamento comunale per il funzionamento del mercato stesso e collabora con l'Amministrazione Comunale per le funzioni di controllo.

2. Il soggetto gestore dovrà versare a titolo di canone annuo di concessione per l'uso dell'area pubblica, di dimensioni pari a _____ mq complessivi, € _____ (euro _____) (a seconda del numero e della dimensione dei posteggi proposti), fatti salvi eventuali aumenti che potranno essere apportati al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. L'area complessiva, per la quale è previsto il canone sopra indicato, è relativa alla somma dei posteggi degli operatori del mercato contadino del Comune di Terre del Reno proposti nel progetto di mercato per un numero pari a _____. Gli spazi a disposizione di ciascun operatore ricomprendono anche gli ingombri dei mezzi a servizio del banco vendita. Pertanto, il soggetto gestore dovrà conferire a titolo di canone annuo di concessione per l'uso dell'area riservata agli operatori del mercato contadino, il totale complessivo dei canoni dei singoli operatori ammessi alla vendita. Le modalità di pagamento del canone di concessione

sono definite dalle disposizioni del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate a mercati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2021. Il soggetto gestore dovrà approntare un sistema di rilevazione delle presenze degli operatori.

ART. 5 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. A garanzia del rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione e di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale, il soggetto gestore ha versato la cauzione di Euro 2.000,00= (euro duemila) mediante polizza fideiussoria /cauzione bancaria.

Tale cauzione verrà restituita entro tre mesi dalla scadenza della convenzione, sempre che il soggetto gestore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 6 – REVOCA, RECESSO E SUBINGRESSO

1. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del soggetto gestore, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:

- a. Ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
- b. Mancato esercizio dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
- c. Mancato rispetto degli orari fissati;
- d. Mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
- e. Mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
- f. Svolgimento dell'attività di vendita non conforme alle norme di legge, alle norme del regolamento, al contenuto del progetto presentato e a quanto previsto nella presente convenzione;
- g. Esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del mercato qualora non autorizzata;
- h. Attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori.

2. In particolare, qualora si accertino violazioni ai propri obblighi commesse dal soggetto gestore, il Comune procede come segue:

- a. Invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, se del caso, assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi;
- b. Nel caso il soggetto gestore non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Dirigente competente procede alla revoca dell'affidamento;
- c. Nel caso le violazioni siano tali da necessitare di immediato intervento, inviando chiare e giustificate motivazioni scritte, il mercato può essere sospeso fino a regolarizzazione e nel caso questo non avvenga, revocato.

3. Il soggetto gestore può recedere dalla presente convenzione, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo.

4. Il Soggetto gestore, nonché concessionario dell'area, non può attivare procedure di subentro nella gestione dell'attività del mercato contadino. Sono fatte salve eventuali modificazioni della natura giuridica dello stesso soggetto gestore.

ART. 7 – ONERI A CARICO

Tutte le spese contrattuali inerenti la convenzione ivi compresi bolli, diritti e le eventuali spese di registrazione sono a totale carico del soggetto gestore.

ART. 8 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Ferrara.

Terre del Reno, li _____

Per il COMUNE DI TERRE DEL RENO
Il Responsabile V Settore

Per il soggetto gestore
